

Roma, 28 marzo 2011

Oggetto: Gran Loggia 1-3 aprile 2011. Emendamenti della Giunta GOI alla proposta di riforma del sistema sanzionatorio.

Testo Vigente	Proposta GIUNTA emendata (da votare in Gran Loggia)	Proposta GIUNTA 15.1.11	Emendamenti al testo 15.1.11 + (note)
COSTITUZIONE			
TITOLO I I LIBERI MURATORI			
COST/ 15 Art.15 - Le colpe e le sanzioni. I Liberi Muratori, qualunque sia il loro grado e la loro funzione, sono sottoposti alla Giustizia Massonica e vi restano soggetti anche se in sonno o decaduti. Costituisce colpa massonica l'inosservanza dei Principi della Massoneria e delle norme della Costituzione e del Regolamento dell'Ordine. Integrano gli estremi della colpa massonica: a) ogni contegno nei rapporti massonici contrario ai sentimenti di rispetto, di fraternità e di tolleranza; b) ogni azione contraria alla lealtà, all'onore od alla dignità della per-			

Roma, 28 marzo 2011

Oggetto: Gran Loggia 1-3 aprile 2011. Emendamenti della Giunta GOI alla proposta di riforma del sistema sanzionatorio.

Testo Vigente	Proposta GIUNTA emendata (da votare in Gran Loggia)	Proposta GIUNTA 15.1.11	Emendamenti al testo 15.1.11 + (note)
<p>sona umana ed ogni comportamento, nell'ambito della vita profana, che tradisca gli ideali della Istituzione.</p> <p>Il Regolamento dell'Ordine determina le sanzioni graduandole secondo la gravità della colpa.</p> <p>Il Libero Muratore è considerato innocente fino a che non sia intervenuta sentenza definitiva.</p> <p>Il Libero Muratore, sottoposto a procedimento penale dell'autorità giudiziaria ordinaria per fatti non colposi, può essere cautelativamente sospeso da ogni attività massonica con provvedimento del Gran Maestro.</p> <p>La pendenza di un procedimento penale non preclude il giudizio massonico.</p>	<p>Il Regolamento dell'Ordine determina la natura, l'ammontare e la durata delle sanzioni a carico dei Liberi Muratori graduandole secondo la gravità della colpa, e di ogni altro elemento oggettivo della violazione, e soggettivo del Fratello riconosciuto colpevole.</p>	<p>Il Regolamento dell'Ordine determina la natura nonché l'ammontare e la durata edittale delle sanzioni a carico dei Liberi Muratori graduandole secondo la gravità della colpa, e di ogni altro elemento oggettivo e soggettivo della violazione.</p>	<p>(il “nonché” e “edittale” vanno eliminati per lessico)</p> <p>(sostituire 'ultimo inciso con “e di ogni altro elemento oggettivo della violazione, e soggettivo del Fratello riconosciuto colpevole”, per soddisfare l'esigenza di chi ritiene che un'interpretazione letterale della formula di cui alla prima proposta impedirebbe al giudice di quantificare la sanzione in relazione alle capacità patrimoniali dell'incolpato)</p>

Roma, 28 marzo 2011

Oggetto: Gran Loggia 1-3 aprile 2011. Emendamenti della Giunta GOI alla proposta di riforma del sistema sanzionatorio.

Testo Vigente	Proposta GIUNTA emendata (da votare in Gran Loggia)	Proposta GIUNTA 15.1.11	Emendamenti al testo 15.1.11 + (note)
TITOLO II - LA STRUTTURA E GLI ORGANI DEL GRANDE O- RIENTE D'ITALIA CAPO I - LA LOGGIA.			
<p>COST/24</p> <p>Art. 24 - Le colpe e le sanzioni della Loggia.</p> <p>La Loggia, una volta costituita, è sottoposta alla Giustizia Massonica e vi resta soggetta anche se sospesa.</p> <p>Costituisce colpa massonica l'inosservanza dei Principi della Massoneria e delle norme della Costituzione e del Regolamento dell'Ordine.</p> <p>Integrano gli estremi della colpa massonica, le azioni previste dall'art. 15 della Costituzione compiute dalla Loggia.</p>	← Il Regolamento dell'Ordine determina la natura, l'ammontare e	Il Regolamento dell'Ordine determina la natura nonché	("nonché" va eliminato per lessico)

Roma, 28 marzo 2011

Oggetto: Gran Loggia 1-3 aprile 2011. Emendamenti della Giunta GOI alla proposta di riforma del sistema sanzionatorio.

Testo Vigente	Proposta GIUNTA emendata (da votare in Gran Loggia)	Proposta GIUNTA 15.1.11	Emendamenti al testo 15.1.11 + (note)
La colpevolezza accertata nei confronti della Loggia si estende ai Fratelli che abbiano partecipato al fatto e che non abbiano manifestato a verbale il proprio dissenso.	la durata delle sanzioni a carico delle Logge graduandole secondo la gravità della colpa, e di ogni altro elemento oggettivo della violazione.	l'ammontare e la durata edittale delle sanzioni a carico dei Liberi Muratori graduandole secondo la gravità della colpa, e di ogni altro elemento oggettivo e soggettivo della violazione.	("edittale" va eliminato per lessico) (sostituire "dei Liberi Muratori" con " delle Logge " trattandosi di un refuso) (eliminare " e soggettivo " perché si tratta di un soggetto non fisico)
REGOLAMENTO			
TITOLO I - I LIBERI MURATORI CAPO IV - LA POSIZIONE DI SONNO ED IL DEPENNAMEN- TO			
←	Art. 17/bis - il depennamento Nella ipotesi previste dagli articoli 27, 78 e 177 del Regolamento, il depennamento è disposto dal Gran Segretario ai sensi	Art. 17/bis - il depennamento Nella ipotesi previste dagli articoli 27, 78 e 177 del Regolamento, il depennamento è disposto dal Gran Segretario, senza necessità	(sostituire " dal Gran Segretario, senza necessità di alcuna diffida o altra formalità " con " dal Gran Segretario ai sensi dell'articolo

Roma, 28 marzo 2011

Oggetto: Gran Loggia 1-3 aprile 2011. Emendamenti della Giunta GOI alla proposta di riforma del sistema sanzionatorio.

Testo Vigente	Proposta GIUNTA emendata (da votare in Gran Loggia)	Proposta GIUNTA 15.1.11	Emendamenti al testo 15.1.11 + (note)
	dell'articolo 120 del regolamento, e previa intimazione scritta. Del provvedimento deve essere data apposita comunicazione all'interessato, alla Loggia di appartenenza, ed al Collegio Circo-scrizionale.	di alcuna diffida o altra formalità. Il depennamento così disposto non è impugnabile. Del provvedimento deve essere data apposita comunicazione all'interessato, alla Loggia di appartenenza, ed al Collegio Circo-scrizionale.	120 del regolamento, e previa intimazione scritta") <i>(eliminare "Il depennamento così disposto non è impugnabile")</i> <i>(Come richiesto da alcuni MM.VV è stata introdotta la garanzia dell'ulteriore passaggio dell'intimazione, e l'eliminazione della previsione di non impugnabilità.)</i> <i>(Il richiamo all'articolo R120 è stato richiesto per confermare che il depennamento è un atto meramente amministrativo e non disciplinare.)</i> <i>(Articolo C8, 1cpv, prevede la possibilità di riammissione del depennato.)</i>
TITOLO I - I LIBERI MURATORI CAPO VII – IL GIURI' D'ONORE			
REG/26 Art. 26 - Il Giurì d'Onore, pur procedendo senza formalità procedurali, accerta i fatti e raccoglie			

Roma, 28 marzo 2011

Oggetto: Gran Loggia 1-3 aprile 2011. Emendamenti della Giunta GOI alla proposta di riforma del sistema sanzionatorio.

Testo Vigente	Proposta GIUNTA emendata (da votare in Gran Loggia)	Proposta GIUNTA 15.1.11	Emendamenti al testo 15.1.11 + (note)
<p>le prove che ritiene decisive tanto a carico che a discarico con rigorosa imparzialità.</p> <p>Le decisioni del Giurì d'Onore saranno sempre ispirate ai valori dell'equità e della fratellanza ed i Liberi Muratori dovranno prestarvi piena osservanza.</p> <p>Il Giurì d'Onore deve pervenire alla sua decisione entro sessanta giorni dalla sua costituzione e darne immediatamente notizia alle parti interessate.</p> <p>Sia nel caso di competenza ex art. 14 Cost., ove sia accertata una colpa massonica, sia nel caso di competenza ex art. 65 Cost., il Giurì d'Onore accerta definitivamente i fatti e rimette gli atti, per la determinazione e l'irrogazione della sanzione, all'Organo giurisdizionale competente, che decide</p>			

Roma, 28 marzo 2011

Oggetto: Gran Loggia 1-3 aprile 2011. Emendamenti della Giunta GOI alla proposta di riforma del sistema sanzionatorio.

Testo Vigente	Proposta GIUNTA emendata (da votare in Gran Loggia)	Proposta GIUNTA 15.1.11	Emendamenti al testo 15.1.11 + (note)
in camera di Consiglio, sentite le parti. La decisione relativa alle sanzioni è impugnabile soltanto nei casi previsti dall'art. 27 Reg. lettere b) c) e d). Competente per l'impugnazione è la Corte Centrale.	La decisione relativa alle sanzioni è impugnabile avanti la Corte Centrale.	La decisione relativa alle sanzioni è impugnabile avanti la Corte Centrale.	
CAPO VIII - LE SANZIONI			
REG/27 Art. 27 - I Fratelli riconosciuti responsabili di colpa massonica, sono punibili, secondo la gravità dei fatti compiuti e le circostanze del fatto: a) con l'ammonizione; b) con la censura semplice; c) con la censura solenne; d) con l'espulsione dall'Ordine. La sanzione indicata alla lettera b) importa la interdizione da qualsi-	Art. 27 – Ai Fratelli riconosciuti responsabili di colpa massonica, possono essere applicate le seguenti sanzioni: a) la censura; b) la sanzione pecuniaria fino ad un massimo di tre volte la capitazione annua stabilita dal GOI a carico di ogni Fratello ed in vigore al momento della condanna del colpevole;	Art. 27 – Ai Fratelli riconosciuti responsabili di colpa massonica, sono applicabili le seguenti sanzioni: a) la censura; b) la multa pecuniaria del valore pari al minimo di tre ad un massimo di dieci volte della capitazione annua stabilita dal GOI a carico di ogni Fratello ed in vigore al momento della condanna	(sostituire "sono applicabili" con " possono essere applicate " per confermare la piena discrezionalità dei Giudici nell'individuazione di qualità e quantità della sanzione) (sostituire "multa" con " sanzione " per un lessico meno tecnico-giuridico) (sostituire "del valore pari al minimo di tre ad un massimo di dieci volte della" con " fino ad un

Roma, 28 marzo 2011

Oggetto: Gran Loggia 1-3 aprile 2011. Emendamenti della Giunta GOI alla proposta di riforma del sistema sanzionatorio.

Testo Vigente	Proposta GIUNTA emendata (da votare in Gran Loggia)	Proposta GIUNTA 15.1.11	Emendamenti al testo 15.1.11 + (note)
<p>asi carica per un periodo da uno a tre anni.</p> <p>La sanzione indicata alla lettera c) importa la esclusione dalla partecipazione ai Lavori Massonici per un periodo non superiore ad un anno, nonché l'interdizione da qualsiasi carica per un periodo minimo di tre anni.</p>	<p>c) l'interdizione a ricoprire qualsiasi carica, elettiva o di nomina, di qualsiasi livello per una durata da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni;</p> <p>d) l'esclusione dalla partecipazione ai Lavori Massonici, ed all'esercizio del diritto di voto in qualsiasi elezione, per una durata da un minimo di quattro mesi ad un massimo di tre anni;</p> <p>e) l'espulsione dall'Ordine.</p> <p>La tipologia della sanzione, nonché il suo valore o la sua durata nell'ambito edittale, è applicata</p>	<p>del colpevole;</p> <p>c) l'esclusione dalla partecipazione ai Lavori Massonici, ed all'esercizio del diritto di voto in qualsiasi elezione, per una durata da un minimo di quattro mesi ad un massimo di tre anni;</p> <p>d) l'interdizione a ricoprire qualsiasi carica, elettiva o di nomina, di qualsiasi livello per una durata da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni;</p> <p>e) l'espulsione dall'Ordine.</p> <p>La tipologia della sanzione, nonché il suo valore o la sua durata nell'ambito edittale, è applicata</p>	<p>massimo di tre volte la", in modo da attenuare l'ammontare della sanzione, e meglio adeguarla alle possibilità economiche del Fratello sanzionato, eliminando il minimo edittale)</p> <p><i>(invertire le lettere "c)" e "d", perché la sanzione dell'esclusione dai lavori è da ritenersi iniziaticamente più grave dell'interdizione dalle cariche)</i></p>

Roma, 28 marzo 2011

Oggetto: Gran Loggia 1-3 aprile 2011. Emendamenti della Giunta GOI alla proposta di riforma del sistema sanzionatorio.

Testo Vigente	Proposta GIUNTA emendata (da votare in Gran Loggia)	Proposta GIUNTA 15.1.11	Emendamenti al testo 15.1.11 + (note)
	<p>dall'organo preposto al giudizio in base ed in relazione alla gravità dei fatti compiuti, al grado di responsabilità accertata, al ruolo istituzionale del responsabile, e alle conseguenze derivate, o potenzialmente derivabili, alla reputazione e al decoro dell'Ordine o di un Fratello.</p> <p>La sanzione della censura può essere applicata solo alla prima infrazione disciplinare di un Fratello.</p> <p>Le sanzioni sub c) e d) sono cumulabili tra loro, anche con durate diverse.</p>	<p>dall'organo preposto al giudizio in base ed in relazione alla gravità dei fatti compiuti, al grado di responsabilità ascritta, al ruolo istituzionale del responsabile, e alle conseguenze derivate, o potenzialmente derivabili, alla reputazione e al decoro dell'Ordine o di un Fratello.</p> <p>La sanzione della censura può essere applicata solo alla prima infrazione disciplinare di un Fratello.</p> <p>Le sanzioni sub a) e b) sono cumulabili tra loro.</p> <p>Le sanzioni sub b) e c) sono cumulabili tra loro.</p> <p>Le sanzioni sub c) e d) sono cumulabili tra loro, anche con durate diverse.</p>	<p>(sostituire "ascritta" con "accertata" per un lessico giuridico più corretto)</p> <p>(eliminare i cumuli tra le prime tre sanzioni, resta solo quello tra interdizione dalle cariche ed esclusione dai lavori già oggi previsto, nell'ultimo capoverso della norma, per la censura solenne)</p>

Roma, 28 marzo 2011

Oggetto: Gran Loggia 1-3 aprile 2011. Emendamenti della Giunta GOI alla proposta di riforma del sistema sanzionatorio.

Testo Vigente	Proposta GIUNTA emendata (da votare in Gran Loggia)	Proposta GIUNTA 15.1.11	Emendamenti al testo 15.1.11 + (note)
	<p>Laddove il fatto accertato abbia portato discredito all'Ordine nel mondo profano, la sanzione minima applicabile è quella sub c), e la durata può essere aggravata fino al doppio edittale.</p> <p>In caso di altre violazioni commesse nell'arco di un quinquennio, dovrà essere applicata una sanzione almeno di grado superiore a quella comminata per la precedente violazione</p>	<p>Laddove il fatto ascritto abbia portato discredito all'Ordine nel mondo profano, la sanzione minima applicabile è quella sub c), e la durata può essere aggravata fino al doppio edittale.</p> <p>In caso di recidiva di violazioni, anche non specifica, per la seconda violazione deve essere comminata una sanzione almeno di grado superiore a quella comminata per la prima violazione.</p> <p>In caso di recidiva per una terza violazione la sanzione da applicare è sempre e solo quella dell'espulsione.</p>	<p>(sostituire "ascritto" con "accertato" per un lessico giuridico più corretto)</p> <p>(per restringere nel tempo gli effetti della recidiva ed evitare gli effetti distorti nel caso di pluralità di sanzioni in un tempo indefinito, sostituire i due capoversi con "In caso di altre violazioni commesse nell'arco di un quinquennio, dovrà essere applicata una sanzione almeno di grado superiore a quella comminata per la precedente violazione"; è stata così eliminata, come richiesto da molti Collegi, l'espulsione automatica alla terza violazione, ed il termine profano di re-</p>

Roma, 28 marzo 2011

Oggetto: Gran Loggia 1-3 aprile 2011. Emendamenti della Giunta GOI alla proposta di riforma del sistema sanzionatorio.

Testo Vigente	Proposta GIUNTA emendata (da votare in Gran Loggia)	Proposta GIUNTA 15.1.11	Emendamenti al testo 15.1.11 + (note)
	<p>La sanzione pecuniaria è scontata mediante versamento dell'importo in favore di un Ente di beneficenza scelto dal Fratello sanzionato d'intesa col Presidente del Collegio Circo-scrizionale d'appartenenza.</p> <p>L'omesso versamento della beneficenza nel termine di sessanta giorni da quello in cui la sentenza è definitiva, comporta il de-</p>	<p>(*)</p> <p>Il mancato pagamento nelle mani del Gran Tesoriere della multa pecuniaria nel termine di sessanta giorni da quello in cui la sen-</p>	<p>cidiva.) (nella norma transitoria è stato anche previsto che il primo quinquennio relativo alle violazioni plurime decorra dal 3 aprile 2011)</p> <p>Aggiungere: La sanzione pecuniaria è scontata mediante versamento dell'importo in favore di un Ente di beneficenza scelto dal Fratello sanzionato d'intesa col Presidente del Collegio Circo-scrizionale d'appartenenza. (è stata introdotta, come richiesto da alcuni Collegi, la facoltà per lo stesso sanzionato di destinare la beneficenza)</p> <p>(sostituire "Il mancato pagamento nelle mani del Gran Tesoriere della multa pecuniaria" con "L'omesso versamento della be-</p>

Roma, 28 marzo 2011

Oggetto: Gran Loggia 1-3 aprile 2011. Emendamenti della Giunta GOI alla proposta di riforma del sistema sanzionatorio.

Testo Vigente	Proposta GIUNTA emendata (da votare in Gran Loggia)	Proposta GIUNTA 15.1.11	Emendamenti al testo 15.1.11 + (note)
	<p>pennamento del Fratello debitore ai sensi dell'articolo 12 della Costituzione. Il depennamento è disposto ai sensi dell'articolo 17.bis del Regolamento.</p> <p>La sanzione sub d) superiore ad un anno e/o quella sub c) comportano l'automatica decadenza dalle cariche di qualsiasi livello rivestite al momento del passaggio in giudicato della sentenza.</p>	<p>tenza è definitiva, comporta il depennamento del Fratello debitore ai sensi dell'articolo 12 della Costituzione. Il depennamento è disposto ai sensi dell'articolo 17.bis del Regolamento.</p> <p>I proventi delle multe pecuniarie sono destinati alla beneficenza.</p> <p>La sanzione sub c) superiore ad un anno e/o quella sub d) comportano l'automatica decadenza dalle cariche di qualsiasi livello rivestite al momento del passaggio in giudicato della sentenza.</p>	<p>neficenza") <i>(la modifica rafforza anche nel lessico la vocazione benefica della sanzione pecuniaria)</i></p> <p><i>(eliminare "I proventi delle multe pecuniarie sono destinati alla beneficenza.")</i></p> <p><i>(invertire i riferimenti c) e d) per coordinamento con la modifica dell'ordine delle sanzioni)</i></p>
TITOLO II - STRUTTURA ED ORGANI DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA CAPO I - LE LOGGE			

Roma, 28 marzo 2011

Oggetto: Gran Loggia 1-3 aprile 2011. Emendamenti della Giunta GOI alla proposta di riforma del sistema sanzionatorio.

Testo Vigente	Proposta GIUNTA emendata (da votare in Gran Loggia)	Proposta GIUNTA 15.1.11	Emendamenti al testo 15.1.11 + (note)
Sezione XI - Le sanzioni			
REG/78 Art. 78 - Le Logge riconosciute responsabili di colpa massonica sono punibili, secondo la gravità dei fatti compiuti e le circostanze del fatto: a) con l'ammonizione; b) con la censura semplice; c) con la censura solenne; d) con la demolizione. La sanzione indicata nella lettera b) importa la interdizione della Loggia nell'esercizio del diritto di voto in Gran Loggia e nel Collegio Circoscrizionale per un periodo da uno a tre anni. La sanzione indicata alla lettera c) importa la medesima interdizione per un periodo da tre a cinque anni. La sentenza che disponga la de-	Art. 78 – Alle Logge riconosciute responsabili di colpa massonica, sono applicabili le seguenti sanzioni: a) la censura; b) l'interdizione della Loggia ad esercitare il diritto di voto nella Gran Loggia ed in tutti gli organismi collegiali centrali, della Circoscrizione, e dell'Oriente per una durata da un minimo di un anno ad un massimo di cinque	Art. 78 – Alle Logge riconosciute responsabili di colpa massonica, sono applicabili le seguenti sanzioni: a) la censura; b) la multa pecuniaria del valore pari al minimo di tre ad un massimo di dieci volte della capizzazione annua stabilita dal GOI a carico dell'Officina colpevole ed in vigore al momento della condanna della medesima; c) l'interdizione della Loggia ad esercitare il diritto di voto nella Gran Loggia ed in tutti gli organismi collegiali centrali, della Circoscrizione, e dell'Oriente per una durata da un minimo di un anno ad un massimo di cinque	<i>(eliminare la multa pecuniaria per le Logge perché colpirebbe ingiustamente anche i Fratelli virtuosi)</i> <i>(modificare le lettere/paragrafo che seguono in conseguenza dell'eliminazione della lettera "b")</i>

Roma, 28 marzo 2011

Oggetto: Gran Loggia 1-3 aprile 2011. Emendamenti della Giunta GOI alla proposta di riforma del sistema sanzionatorio.

Testo Vigente	Proposta GIUNTA emendata (da votare in Gran Loggia)	Proposta GIUNTA 15.1.11	Emendamenti al testo 15.1.11 + (note)
<p>molizione commina la espulsione dall'Ordine del Fratelli, che abbiano partecipato all'azione che ha dato causa al giudizio massonico.</p>	<p>anni;</p> <p>c) l'interdizione della Loggia a partecipare alla Gran Loggia ed a tutti gli organismi collegiali centrali, della Circostrizione, e dell'Oriente per una durata da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni;</p> <p>d) la demolizione.</p> <p>La tipologia della sanzione, nonché il suo valore o la sua durata nell'ambito edittale, è applicata dall'organo preposto al giudizio in base ed in relazione alla gravità dei fatti compiuti, al grado di responsabilità accertata, e alle conseguenze derivate, o potenzialmente derivabili, alla reputazione e al decoro dell'Ordine o di un Fratello.</p>	<p>anni;</p> <p>d) l'interdizione della Loggia a partecipare alla Gran Loggia ed a tutti gli organismi collegiali centrali, della Circostrizione, e dell'Oriente per una durata da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni;</p> <p>e) la demolizione.</p> <p>La tipologia della sanzione, nonché il suo valore o la sua durata nell'ambito edittale, è applicata dall'organo preposto al giudizio in base ed in relazione alla gravità dei fatti compiuti, al grado di responsabilità ascritta, e alle conseguenze derivate, o potenzialmente derivabili, alla reputazione e al decoro dell'Ordine o di un Fratello.</p>	<p>(sostituire "ascritta" con "accertata" per un lessico giuridico più corretto)</p>

Roma, 28 marzo 2011

Oggetto: Gran Loggia 1-3 aprile 2011. Emendamenti della Giunta GOI alla proposta di riforma del sistema sanzionatorio.

Testo Vigente	Proposta GIUNTA emendata (da votare in Gran Loggia)	Proposta GIUNTA 15.1.11	Emendamenti al testo 15.1.11 + (note)
	<p>La sanzione della censura può essere applicata solo alla prima infrazione disciplinare di una Loggia.</p> <p>Le sanzioni sub b) e c) sono cumulabili tra loro, anche con durate diverse.</p> <p>Laddove il fatto accertato abbia portato discredito all'Ordine nel mondo profano, la sanzione minima applicabile è quella sub b), e la durata può essere aggravata fino al doppio edittale.</p> <p>In caso di altre violazioni com-</p>	<p>La sanzione della censura può essere applicata solo alla prima infrazione disciplinare di una Loggia.</p> <p>Le sanzioni sub a) e b) sono cumulabili tra loro.</p> <p>Le sanzioni sub b) e c) sono cumulabili tra loro.</p> <p>Le sanzioni sub c) e d) sono cumulabili tra loro, anche con durate diverse.</p> <p>Laddove il fatto ascritto abbia portato discredito all'Ordine nel mondo profano, la sanzione minima applicabile è quella sub c), e la durata può essere aggravata fino al doppio edittale.</p> <p>In caso di recidiva, anche non</p>	<p>(eliminare i cumuli, stante anche l'eliminazione della sanzione pecuniaria)</p> <p>(sostituire "c) e d)" con "b) e c)" per coordinamento con l'eliminazione della sanzione pecuniaria)</p> <p>(sostituire "ascritto" con "accertato" per un lessico giuridico più corretto)</p> <p>(sostituire "c)" con "b)" per coordinamento con l'eliminazione della sanzione pecuniaria)</p> <p>(come per art.27, per restringere nel</p>

Roma, 28 marzo 2011

Oggetto: Gran Loggia 1-3 aprile 2011. Emendamenti della Giunta GOI alla proposta di riforma del sistema sanzionatorio.

Testo Vigente	Proposta GIUNTA emendata (da votare in Gran Loggia)	Proposta GIUNTA 15.1.11	Emendamenti al testo 15.1.11 + (note)
	messe nell'arco di un quinquennio, dovrà essere applicata una sanzione almeno di grado superiore a quella comminata per la precedente violazione	<p>specifico, per la seconda violazione deve essere comminata una sanzione almeno di grado superiore a quella comminata per la prima violazione.</p> <p>In caso di recidiva per una terza violazione la sanzione da applicare è sempre e solo quella della demolizione.</p> <p>Il mancato pagamento nelle mani del Gran Tesoriere della multa pecuniaria nel termine di sessanta giorni da quello in cui la sentenza è definitiva, comporta la demolizione della Loggia, senza necessità di alcuna previa diffida</p>	<p>tempo gli effetti della recidiva ed evitare gli effetti distorti nel caso di pluralità di sanzioni in un tempo indefinito, sostituire i due capoversi con "In caso di altre violazioni commesse nell'arco di un quinquennio, dovrà essere applicata una sanzione almeno di grado superiore a quella comminata per la precedente violazione "; è stata così eliminata, come richiesto da molti Collegi, l'espulsione automatica alla terza violazione, ed il termine profano di recidiva.)</p> <p>(paragrafi da eliminare in conseguenza della eliminazione della sanzione pecuniaria a carico delle Logge)</p>

Roma, 28 marzo 2011

Oggetto: Gran Loggia 1-3 aprile 2011. Emendamenti della Giunta GOI alla proposta di riforma del sistema sanzionatorio.

Testo Vigente	Proposta GIUNTA emendata (da votare in Gran Loggia)	Proposta GIUNTA 15.1.11	Emendamenti al testo 15.1.11 + (note)
	La sentenza che disponga la demolizione commina l'espulsione dall'Ordine del Fratelli, che abbiano partecipato all'azione che ha dato causa al giudizio massonico.	o altra formalità. La demolizione così disposta non è impugnabile. I proventi delle multe pecuniarie sono destinati alla beneficenza. La sentenza che disponga la demolizione commina l'espulsione dall'Ordine del Fratelli, che abbiano partecipato all'azione che ha dato causa al giudizio massonico.	
CAPO III - LE ELEZIONI Sezione I - Le elezioni del Gran Maestro e dei Membri effettivi della Giunta del Grande Oriente d'Italia			
REG/112 bis (elezioni GM e Giunta) Art. 112/bis - Presso ogni Collegio Circostrizionale si costituisce			

Roma, 28 marzo 2011

Oggetto: Gran Loggia 1-3 aprile 2011. Emendamenti della Giunta GOI alla proposta di riforma del sistema sanzionatorio.

Testo Vigente	Proposta GIUNTA emendata (da votare in Gran Loggia)	Proposta GIUNTA 15.1.11	Emendamenti al testo 15.1.11 + (note)
<p>l'Ufficio Elettorale Circoscrizionale ...</p> <p>(...omissis...)</p> <p>Allo scadere dell'orario di apertura della sezione elettorale, il Presidente unitamente agli scrutatori, verificata la corrispondenza delle schede votate con il numero degli elettori firmatari dei piè-di-lista, dovrà chiudere in busta sigillata le schede e quindi chiudere in una busta più grande la stessa unitamente alle schede non votate, al verbale e ai piè-di-lista.</p> <p>Sarà compito del Presidente della sezione elettorale, insieme ai membri che lo desiderino, portare la busta suddetta, o spedirla in plico raccomandato, al Collegio Circoscrizionale entro 24 ore dalla chiusura della sezione elettorale.</p> <p>Il mancato invio entro le 24 ore</p>	<p>Il mancato invio entro le 24 ore</p>	<p>Il mancato invio entro le 24 ore</p>	<p>(ripristinare "grave" al posto di</p>

Roma, 28 marzo 2011

Oggetto: Gran Loggia 1-3 aprile 2011. Emendamenti della Giunta GOI alla proposta di riforma del sistema sanzionatorio.

Testo Vigente	Proposta GIUNTA emendata (da votare in Gran Loggia)	Proposta GIUNTA 15.1.11	Emendamenti al testo 15.1.11 + (note)
del plico suddetto costituisce per il Presidente grave colpa massonica sanzionabile con la sospensione dalla Istituzione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 27 Reg.	del plico suddetto costituisce per il Presidente grave colpa massonica alla quale deve applicarsi la sanzione prevista dall'articolo 27 lettera c) del Regolamento.	del plico suddetto costituisce per il Presidente gravissima colpa massonica alla quale deve applicarsi la sanzione prevista dall'articolo 27 lettera d) del Regolamento.	<i>"gravissima" come richiesto da alcuni collegi) (sostituire "d" con "c" per coordinamento con la modifica dell'ordine delle sanzioni)</i>
REG/113 Art. 113 - L'Ufficio Elettorale Circo-scrizionale, convocato dal suo Presidente ... <i>(...omissis...)</i> Terminate le operazioni, l'Ufficio Elettorale Circo-scrizionale redigerà un verbale con le cifre elettorali delle varie liste e lo invierà entro 24 ore alla C.E.N. con plico racc. a.r. a mezzo di posta celere ... <i>(...omissis...)</i> Il mancato invio entro le 24 ore del plico suddetto costituisce per il Presidente grave colpa massoni-	Il mancato invio entro le 24 ore del plico suddetto costituisce per il Presidente grave colpa massoni-	Il mancato invio entro le 24 ore del plico suddetto costituisce per il Presidente gravissima colpa	<i>(ripristinare "grave" al posto di "gravissima" come richiesto da alcuni collegi)</i>

Roma, 28 marzo 2011

Oggetto: Gran Loggia 1-3 aprile 2011. Emendamenti della Giunta GOI alla proposta di riforma del sistema sanzionatorio.

Testo Vigente	Proposta GIUNTA emendata (da votare in Gran Loggia)	Proposta GIUNTA 15.1.11	Emendamenti al testo 15.1.11 + (note)
ca sanzionabile con la sospensione dalla Istituzione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 27 Reg.	ca alla quale deve applicarsi la sanzione prevista dall'articolo 27 lettera c) del Regolamento.	massonica alla quale deve applicarsi la sanzione prevista dall'articolo 27 lettera d) del Regolamento.	<i>(sostituire "d" con "c" per coordinamento con la modifica dell'ordine delle sanzioni)</i>
CAPO VII - IL COLLEGIO CIRCO- SCRIZIONALE			
REG/146 (elezioni Collegi) <i>(...omissis...)</i> La mancata consegna entro 24 ore costituisce per il Presidente grave colpa massonica sanzionata con la pena di cui alla lettera c) dell'art.	La mancata consegna entro 24 ore del plico suddetto costituisce per il Presidente grave colpa massonica alla quale deve applicarsi la	La mancata consegna entro 24 ore del plico suddetto costituisce per il Presidente gravissima colpa massonica alla quale deve appli-	<i>(ripristinare "grave" al posto di "gravissima" come richiesto da alcuni collegi)</i>

Roma, 28 marzo 2011

Oggetto: Gran Loggia 1-3 aprile 2011. Emendamenti della Giunta GOI alla proposta di riforma del sistema sanzionatorio.

Testo Vigente	Proposta GIUNTA emendata (da votare in Gran Loggia)	Proposta GIUNTA 15.1.11	Emendamenti al testo 15.1.11 + (note)
27 Reg.	sanzione prevista dall'articolo 27 lettera c) del Regolamento.	carsi la sanzione prevista dall'articolo 27 lettera d) del Regolamento.	(sostituire "d" con "c" per coordinamento con la modifica dell'ordine delle sanzioni)
CAPO VIII -GLI ISPETTORI CIRCOSCRIZIONALI E CENTRALI			
REG/152 (Elezioni ispettori circoscrizionali) (...omissis...) Il mancato invio entro le 24 ore del plico suddetto costituisce per il Presidente grave colpa massonica sanzionabile con la sospensione dalla Istituzione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 27 Reg.	Il mancato invio entro le 24 ore del plico suddetto costituisce per il Presidente grave colpa massonica alla quale deve applicarsi la sanzione prevista dall'articolo 27 lettera c) del Regolamento.	Il mancato invio entro le 24 ore del plico suddetto costituisce per il Presidente gravissima colpa massonica alla quale deve applicarsi la sanzione prevista dall'articolo 27 lettera d) del Regolamento.	(ripristinare "grave" al posto di "gravissima" come richiesto da alcuni collegi) (sostituire "d" con "c" per coordinamento con la modifica dell'ordine delle sanzioni)
TITOLO III - LA GIUSTIZIA MASSONICA CAPO I - DISPOSIZIONI GENE-			

Roma, 28 marzo 2011

Oggetto: Gran Loggia 1-3 aprile 2011. Emendamenti della Giunta GOI alla proposta di riforma del sistema sanzionatorio.

Testo Vigente	Proposta GIUNTA emendata (da votare in Gran Loggia)	Proposta GIUNTA 15.1.11	Emendamenti al testo 15.1.11 + (note)
RALI			
<p>REG/177 Art. 177 - L'Organo giudicante deciderà sul carico delle spese anche se anticipate dal Gran Tesoriere. Il pagamento delle spese deve essere eseguito dal Fratello onerato nel termine di sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Il capo della sentenza che statuisce la condanna alle spese dovrà contenere anche la previsione di una sanzione, ex art. 27 del Regolamento, per il caso di mancato pagamento nei termini previsti.</p> <p>←</p>	<p>Il mancato pagamento delle spese nel termine di sessanta giorni da quello in cui la sentenza è definitiva, comporta il depennamento del Fratello debitore ai sensi dell'articolo 12 della Costi-</p>	<p>Il mancato pagamento nelle mani del Gran Tesoriere delle spese nel termine di sessanta giorni da quello in cui la sentenza è definitiva, comporta il depennamento del Fratello debitore ai sensi</p>	<p>(eliminare "Nelle mani del Gran Segretario")</p>

Roma, 28 marzo 2011

Oggetto: Gran Loggia 1-3 aprile 2011. Emendamenti della Giunta GOI alla proposta di riforma del sistema sanzionatorio.

Testo Vigente	Proposta GIUNTA emendata (da votare in Gran Loggia)	Proposta GIUNTA 15.1.11	Emendamenti al testo 15.1.11 + (note)
Al pagamento delle spese processuali non possono essere condannati l'Oratore di Loggia, l'Oratore del Collegio Circoscrizionale e il Grande Oratore.	tuzione. Il depennamento è disposto ai sensi dell'articolo 17/bis del Regolamento.	dell'articolo 12 della Costituzione. Il depennamento è disposto ai sensi dell'articolo 17/bis del Regolamento.	
CAPO III - NORME COMUNI ← ←	Art.187-bis [si riporta l'attuale art.198 senza modifiche] Art.187-ter [si riporta l'attuale art.199 senza modifiche]	Art.187-bis [si riporta l'attuale art.198 senza modifiche] Art.187-ter [si riporta l'attuale art.199 senza modifiche]	
Capo VIII - Lo Svolgimento del Processo Innanzi Alla Corte Centrale In Sessione Plenaria.	[eliminata la rubrica)	[eliminata la rubrica)	
REG/198 e 199 Art. 198 - Gli effetti della sentenza	[trasferito sub 187/bis]	[trasferito sub 187/bis]	

Roma, 28 marzo 2011

Oggetto: Gran Loggia 1-3 aprile 2011. Emendamenti della Giunta GOI alla proposta di riforma del sistema sanzionatorio.

Testo Vigente	Proposta GIUNTA emendata (da votare in Gran Loggia)	Proposta GIUNTA 15.1.11	Emendamenti al testo 15.1.11 + (note)
<p>decorrono dal passaggio in giudicato, a meno che non siano dichiarate immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 175 u.c.</p> <p>Sono definitive le sentenze dei giudizi di primo grado non impugnate nei termini, le sentenze della Corte Centrale, esclusa l'ipotesi prevista all'art. 67, 1° comma Cost., e quelle della Corte Centrale in Sessione Plenaria.</p> <p>Art. 199 - Il Presidente dell'Organo giudicante che ha emesso la sentenza di condanna divenuta definitiva per difetto di impugnazione o il Presidente della Corte Centrale, dispongono la trasmissione del dispositivo della sentenza al Gran Maestro, al Gran Segretario e al Maestro Venerabile della Loggia del Fratello condan-</p>	<p>[trasferito sub 187/ter]</p>	<p>[trasferito sub 187/ter]</p>	

Roma, 28 marzo 2011

Oggetto: Gran Loggia 1-3 aprile 2011. Emendamenti della Giunta GOI alla proposta di riforma del sistema sanzionatorio.

Testo Vigente	Proposta GIUNTA emendata (da votare in Gran Loggia)	Proposta GIUNTA 15.1.11	Emendamenti al testo 15.1.11 + (note)
nato per l'esecuzione delle sanzioni e per l'annotazione nella scheda personale.			
	<p>Norma transitoria. Le modifiche si applicano ai procedimenti disciplinari che hanno ad oggetto fatti commessi successivamente alla delibera di approvazione da parte della Gran Loggia.</p> <p>È comunque fatto salvo il principio del <i>favore rei</i> per le violazioni commesse prima dell'approvazione delle modifiche.</p> <p>Il primo <i>quinquennio</i> di cui agli articoli 27 e 78 del Regolamento si calcola a partire dal 3 aprile</p>	<p>Norma transitoria. Le modifiche si applicano ai procedimenti disciplinari che hanno ad oggetto fatti commessi successivamente alla delibera di approvazione da parte della Gran Loggia.</p> <p>(*)</p> <p>(*)</p>	<p>(aggiungere a seguire: "È comunque fatto salvo il principio del <i>favore rei</i> per le violazioni commesse prima dell'approvazione delle modifiche.", così come richiesto da molti Collegi)</p> <p>(aggiungere a seguire: "Il primo <i>quinquennio</i> di cui agli articoli 27 e 78 del Regolamento si calcola a</p>

Roma, 28 marzo 2011

Oggetto: Gran Loggia 1-3 aprile 2011. Emendamenti della Giunta GOI alla proposta di riforma del sistema sanzionatorio.

Testo Vigente	Proposta GIUNTA emendata (da votare in Gran Loggia)	Proposta GIUNTA 15.1.11	Emendamenti al testo 15.1.11 + (note)
	2011		partire dal 3 aprile 2011.”)